

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 234-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con Protocollo e due Dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno 1980

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1983

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione delle Comunità europee — su proposta dei rappresentanti permanenti del Belgio, dei Paesi Bassi e del Lussemburgo — ha approvato un progetto per l'unificazione del diritto internazionale privato, al fine di eliminare gli inconvenienti derivanti dalla diversità delle norme in materia di conflitto di leggi nel settore contrattuale e delle obbligazioni all'interno dei Paesi della CEE. Va sottolineato che per facilitare il funzionamento del Mercato comune, l'armonizzazione delle norme giuridiche nell'imponente materia delle obbligazioni costituisce un'operazione tanto importante quanto necessaria.

La Convenzione in esame, elaborata da eminenti esperti di diversa nazionalità, è stata aperta alla firma degli Stati membri della CEE a Roma il 19 giugno 1980, ed è stata sottoscritta finora da Belgio, Germania federale, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca.

Come già aveva fatto nella precedente legislatura, anche in questa occasione il Governo allega alla nota introduttiva una relazione che costituisce un atto ufficiale delle Comunità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità stesse del 31 ottobre 1980.

L'aspetto singolare del disegno di legge in esame è dato proprio da questo documento. Vale la pena di ricordare che è prassi comune ad altre Assemblee parlamentari (come ad esempio quella svizzera) la presentazione di proposte di legge governative integrate da una relazione introduttiva come quella di cui si è fatto cenno.

Detta relazione, nel caso specifico, contiene: note storiche (con date, luoghi, personaggi e fatti) riguardanti la nascita e la preparazione della Convenzione; considerazioni sulle cause, finalità e modalità che determinano e strutturano la Convenzione; illustrazione approfondita, comparata e definita dell'articolato.

Poichè questo nuovo metodo di presentazione al Parlamento di un disegno di legge di ratifica è confortante e promettente, nell'esprimere unanime parere favorevole circa questa Convenzione, la Commissione affari esteri auspica che esso possa segnare l'inizio di una prassi che il Governo vorrà costantemente seguire in occasione della richiesta di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali.

TAVIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con Protocollo e due Dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della Convenzione stessa.